



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 marzo 2007 (21.03)
(OR. fr)**

7541/07

**Fascicolo interistituzionale:
2003/0168 (COD)**

**JUSTCIV 60
CODEC 240**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 marzo 2007
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 126 definitivo.

All.: COM(2007) 126 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.3.2007
COM(2007) 126 definitivo

2003/0168 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI
("ROMA II")**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione
dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio relativa alla
proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI EXTRA CONTRATTUALI ("ROMA II")

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone in appresso il proprio parere sui 19 emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ITER PROCEDURALE

La Commissione ha adottato la proposta¹ il 22 luglio 2003 e in quella stessa data l'ha trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere in merito alla proposta della Commissione il 2 giugno 2004². Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha adottato 54 emendamenti in prima lettura il 6 luglio 2005³. La Commissione ha adottato la proposta modificata il 21 febbraio 2006⁴. Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 25 settembre 2006⁵. La Commissione ha adottato la sua comunicazione relativa alla posizione comune del Consiglio il 27 settembre 2006⁶. Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria, ha adottato 19 emendamenti in seconda lettura il 18 gennaio 2007.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La competenza giurisdizionale internazionale e il riconoscimento e l'esecuzione negli Stati membri delle decisioni emesse in altri Stati membri sono materie del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, che si applica in ambito civile e commerciale sia alle obbligazioni contrattuali che a quelle extracontrattuali. Per quanto riguarda la legge applicabile, è la *convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni*

¹ COM (2003) 427 definitivo, 2003/0168 (COD)

² GU C 241 del 28.9.2004, pag. 1.

³ A6-0211/2005.

⁴ COM (2006) 83 definitivo.

⁵ Posizione comune (CE) n. 22/2006, GU C 289E del 28.11.2006, pag. 68.

⁶ COM (2006) 566 definitivo.

contrattuali, che la Commissione propone di sostituire con il regolamento “Roma I”⁷ attualmente oggetto di negoziati al Consiglio e al Parlamento europeo, che armonizza le norme sui contratti applicate dai diversi Stati membri. Non esistono invece disposizioni generali armonizzate nella Comunità che determinino la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. La proposta della Commissione intende colmare questa lacuna.

Obiettivo della proposta della Commissione è quindi armonizzare le norme applicabili alle obbligazioni extracontrattuali di tipo civile e commerciale (incidenti stradali, responsabilità da prodotti, concorrenza sleale, ecc.) e adottare un’unica regola per tutta l’Unione europea per determinare la legge applicabile a queste obbligazioni.

L’armonizzazione ha il duplice obiettivo di garantire alle persone fisiche e agli operatori economici un più alto livello di certezza del diritto e di evitare il cosiddetto *forum shopping* che, a seconda del giudice adito, può portare a risultati sostanzialmente diversi per le parti.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

4.1. Emendamenti accolti integralmente

- La Commissione accoglie l’**emendamento 1**. Questa modifica redazionale tecnica tiene conto del fatto che alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali subentrerà il futuro regolamento “Roma I”, attualmente in fase di negoziato al Consiglio e al Parlamento europeo.
- La Commissione accoglie l’**emendamento 23**. In effetti, nella proposta modificata aveva preferito una formulazione da cui risultava più chiaramente che i danni non risarcitori non sono di per sé contrari all’ordine pubblico, purché di importo ragionevole. Visto però che la regola introdotta dal Parlamento dà un’ampio margine discrezionale al giudice, la Commissione accetta la formulazione proposta.
- La Commissione accoglie l’**emendamento 30** che chiarisce il campo d’applicazione della norma speciale in materia di distorsioni della concorrenza aggiungendo un riferimento agli articoli 81 e 82 del trattato. La Commissione si interroga tuttavia sulle intenzioni del Parlamento europeo che ha deciso di mantenere un considerando relativo a tale norma speciale, norma che ha invece soppresso altrove (emendamento 17).

4.2 Emendamenti accolti con riserva di riformulazione totale o parziale

- Per quanto riguarda l’**emendamento 3**, la Commissione non è contraria a un considerando che ricordi che Roma II si applica anche nell’ambito di un regime di responsabilità oggettiva e alla determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti. Ritiene però che le due questioni siano di natura diversa e che dovrebbero essere oggetto di considerando distinti in modo da inserirsi nella logica del regolamento. Si propone, da un lato, di formulare il considerando 11 come segue: “La nozione di obbligazione extracontrattuale varia da uno Stato membro all’altro. Pertanto ai fini del presente regolamento essa dovrebbe essere intesa come nozione autonoma e dovrebbe in particolare includere le obbligazioni sorte nell’ambito di un regime di responsabilità

⁷ COM (2005) 650 definitivo.

oggettiva”. Dall’altro, si potrebbe introdurre un nuovo considerando 28 bis che reciti: “La certezza del diritto esige che il regolamento determini con precisione l’ambito della legge applicabile che disciplina, in particolare, la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti.”

- L’**emendamento 28** propone due modifiche redazionali tecniche. La Commissione condivide l’interesse del Parlamento per l’uso di una terminologia coerente in tutte le versioni linguistiche. Il considerando 19 intende introdurre la “concorrenza sleale” e gli “atti limitativi della libera concorrenza”, menzionati espressamente nel titolo dell’articolo 6 della posizione comune del Consiglio (versione inglese e francese). Nella versione francese della posizione comune il considerando 19 fa anch’esso menzione espressa di entrambe le materie, diversamente dalla versione inglese (e da quella italiana). La Commissione propone quindi di allineare la versione inglese (e quella italiana) del considerando 19 con la versione francese. Il termine “mercato” proposto dal Parlamento alla fine del considerando non rende in misura sufficiente questo duplice aspetto dell’articolo 6 il cui fine è tutelare sia i rapporti di concorrenza sia gli interessi collettivi dei consumatori⁸. La Commissione propone dunque la seguente formulazione: “Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti fra concorrenti o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi.”
- La Commissione è in linea di massima favorevole a chiarire il campo di applicazione della norma speciale in materia di danno ambientale, tuttavia constata che la definizione ripresa nel l’**emendamento 32** è restrittiva in quanto limita il campo d’applicazione della norma che non si applicherebbe, per esempio, per i casi di inquinamento atmosferico. La Commissione potrà accettare una definizione soltanto a condizione che ricomprenda tutte le obbligazioni extracontrattuali che derivano da danno ambientale, a prescindere dalla natura del danno.
- Secondo l’**emendamento 26**, la relazione sull’applicazione del regolamento deve esaminare in particolare due aspetti: l’applicazione del diritto straniero nelle giurisdizioni degli Stati membri (secondo e terzo paragrafo dell’emendamento) e la normativa applicabile agli incidenti stradali. La Commissione accetta in linea di principio la parte relativa all’applicazione del diritto straniero, che aveva peraltro già introdotto nella sua proposta modificata, ma ritiene che la problematica del risarcimento dei danni evocata alla fine del secondo paragrafo dell’articolo trascende l’aspetto in questione. La materia è complessa e rientra nel diritto civile sostanziale degli Stati membri; Roma II non è il contesto adeguato in cui trattarla. Quanto alla parte relativa agli incidenti stradali, essa prescrive alla Commissione, con grande precisione, il metodo che dovrà seguire per elaborare la relazione. Poiché il metodo di lavoro della Commissione è oggetto di una regolamentazione interna molto precisa, la Commissione desidera attenersi alla formulazione già presentata nella proposta modificata: “La relazione valuterà altresì l’opportunità di una legislazione comunitaria specifica in materia di diritto applicabile agli incidenti stradali.”

⁸ La direttiva 98/27/CE del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori usa peraltro la medesima espressione “*interessi collettivi dei consumatori*”.

4.3 Emendamenti respinti

- La Commissione non accoglie l'**emendamento 4** che, in termini molto generali, conferisce al giudice la capacità discrezionale di applicare o meno il regolamento. Il giudice dispone effettivamente di un margine per determinare la legge applicabile nell'ambito delle clausole di eccezione di cui agli articoli 4, 5, 10, 11 e 12, ma ciò non vale per le altre disposizioni. La formulazione proposta avrebbe la conseguenza di minare proprio quella certezza del diritto voluta con l'adozione del regolamento. La Commissione ritiene pertanto che siano sufficienti i considerando 16 e 18, che fanno esplicito riferimento alla clausola d'eccezione.
- La Commissione non accoglie gli **emendamenti 9, 15 e 19** che introducono una nuova norma speciale in materia di violazione della vita privata e dei diritti della personalità, e che la Commissione aveva già respinto in prima lettura. La Commissione prende atto dell'esistenza di un blocco politico a livello del Consiglio e preferisce escludere questa difficile problematica dal campo d'applicazione del regolamento, come aveva già proposto nella proposta modificata, tanto più che sono pochissime le controversie internazionali in questa materia.
- La Commissione non può accogliere l'**emendamento 10** che contempla l'ipotesi che le parti non abbiano scelto in modo esplicito la legge applicabile e autorizza il giudice a evincere tale scelta da altri elementi. La formulazione proposta non sembra compatibile con l'obiettivo di certezza del diritto, che presuppone la certezza che le parti abbiano operato una scelta.
- La Commissione non accoglie gli **emendamenti 11 e 12** che introducono il principio della restitutio in integrum per quantificare le spettanze in casi di danni alla persona. Pur considerando l'idea molto interessante per migliorare la situazione delle vittime di incidenti, ritiene che essa costituisca armonizzazione del diritto civile sostanziale degli Stati membri e che pertanto non trovi posto in uno strumento diretto a armonizzare le norme di diritto internazionale privato.
- L'**emendamento 12** introduce un nuovo considerando secondo il quale il contendente può, se lo desidera, sollevare direttamente la questione della legge applicabile. La Commissione aveva già spiegato nella sua proposta modificata che, pur essendo favorevole all'idea di agevolare il lavoro del giudice che si trovi a trattare una vertenza transnazionale, sarebbe impossibile chiedere tale contributo a tutte le parti, specie a quelle non assistite da un avvocato. Non potendo accettare una siffatta norma la Commissione non accetta nemmeno un semplice considerando, tanto più che la questione è di tipo orizzontale e dovrebbe essere trattata in un contesto più generale. Resta invece disponibile a studiare il problema dell'applicazione del diritto straniero dinanzi ai giudici degli Stati membri nel quadro della relazione sull'applicazione del regolamento, come aveva già proposto nella proposta modificata.
- Per questi stessi motivi la Commissione respinge l'**emendamento 13**, secondo il quale il giudice stesso dovrebbe determinare d'ufficio il diritto straniero applicabile, pur potendo richiedere la collaborazione delle parti. La Commissione ritiene che la maggior parte degli Stati membri non sarebbe in grado, a tutt'oggi, di applicare questa norma non avendo posto in essere strutture efficaci a tal fine. È tuttavia del parere che valga la pena di riflettere sull'argomento e dedicarvi un'attenzione particolare nell'ambito della relazione sull'applicazione del regolamento.

- La Commissione non può accogliere l'**emendamento 16** che fa esplicito riferimento all'articolo 15 bis in quanto il Parlamento europeo non ha accolto tale nuovo articolo 15 bis nel testo del regolamento.
- La Commissione non può accogliere l'**emendamento 17** il cui scopo è sopprimere la norma speciale in materia di distorsioni della concorrenza. Come già spiegava la proposta modificata, il mantenimento della norma speciale rafforza la certezza del diritto e la prevedibilità delle soluzioni poiché individua concretamente il luogo in cui il danno avviene. La Commissione si interroga peraltro sulle intenzioni del Parlamento europeo che, nonostante la soppressione proposta, ha mantenuto e finanche migliorato il considerando relativo a questa norma speciale (considerando 21). Nell'ipotesi che il Parlamento intenda effettivamente mantenere la norma speciale, la Commissione la accoglie così come formulata all'emendamento 31, respinto dal Parlamento europeo.
- La Commissione non può accogliere l'**emendamento 24** che reintroduce una norma sui rapporti di Roma II con altri strumenti comunitari contenenti norme che hanno un'incidenza sulla legge applicabile e in particolare con gli strumenti di "mercato interno". In considerazione degli sviluppi recenti di altri negoziati al Parlamento europeo e al Consiglio, una disposizione fatta così su misura non sembra più necessaria nel nuovo regolamento.

5. CONCLUSIONI

In virtù dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta di conseguenza.